


CONTE & CERVICOMMERCIALISTI ASSOCIATI

PARTNER NELLA CRESCITA DELL'IMPRESA



Dott. Mario Conte
Ragioniere Commercialista
Revisore Legale

Dott. Dario Cervi
Ragioniere Commercialista
Revisore Legale

Dott. Giovanni Orso
Dottore Commercialista
Revisore Legale

Rag. Pierluigi Martin
Consulente aziendale

Dott.ssa Monica Guarnier
Dottore Commercialista
Revisore Legale

Dott.ssa Sara Martinazzo
Dottore Commercialista

Dott. Graziano Fedato
Esperto contabile
Revisore Legale

Dott.ssa Marta De Zen
Dottore Commercialista

Circolare n. 7 / 2021

Castelfranco Veneto, 18 marzo 2021

Spett.li

CLIENTI

BONUS PUBBLICITA'

La Legge di bilancio 2021 (articolo 1, comma 608, L. 178/2020) ha riconosciuto anche per gli anni 2021 e 2022 il bonus pubblicità sotto forma di un credito d'imposta utilizzabile in compensazione.

Soggetti beneficiari

Possono accedere al beneficio le imprese o i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

Tipologia di interventi ammissibili

Il credito d'imposta è riconosciuto a fronte degli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti radiofoniche e televisive locali, analogiche o digitali, iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione (ROC), ovvero su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, in edizione cartacea o digitale, iscritti presso il competente Tribunale, ovvero presso il menzionato Registro degli operatori di comunicazione.

Entità e forma dell'agevolazione

La nuova disciplina per gli anni 2021 e 2022 prevede un regime differenziato, a seconda della tipologia degli investimenti, per il riconoscimento del credito d'imposta:

- relativamente agli investimenti pubblicitari sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati;
- relativamente agli investimenti pubblicitari sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, con un incremento minimo dell'1% rispetto agli analoghi investimenti effettuati sullo stesso mezzo di informazione nell'anno precedente.

Solo per gli investimenti sui giornali, pertanto, per gli anni 2021 e 2022 viene meno il requisito dell'incremento minimo dell'1 per cento dell'investimento pubblicitario, rispetto all'analogo investimento dell'anno precedente.

Lo stanziamento è di 50.000.000,00 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Scadenze

Dal 1° al 31 marzo dell'anno per il quale si chiede l'agevolazione: è necessario inviare la "Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta", necessaria per la prenotazione delle risorse, contenente i dati degli investimenti già effettuati e/o da effettuare nell'anno agevolato, oltre ai dati degli investimenti effettuati nell'anno precedente.

Dal 1° al 31 gennaio dell'anno successivo: i soggetti che hanno inviato la "comunicazione per l'accesso" debbono inviare la "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati", attestante gli investimenti effettivamente realizzati nell'anno agevolato.

Lo Studio rimane a disposizione per darVi supporto per la predisposizione della comunicazione, nonché per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali Saluti

Conte&Cervi Commercialisti Associati